

Bolzano, li 13 marzo 2014
Dato in spedizione il 13 marzo 2014

CONTOR INFORMA 02 / 2014

anno 2014

Lavori di risanamento energetico "65%"	1	Innalzamento delle sanzioni per lavoro nero	3
Elenchi clienti e fornitori 2014	1	Sconti per assunzione di lavoratori svantaggiati	3
Dichiarazione ambientale MUD	2	Certificazione energetica.....	4
Nuova Legge Sabatini	2	Sconto per l'acquisto di libri.....	4
Collaborazione volontaria.....	2		

LAVORI DI RISANAMENTO ENERGETICO "65%"

Chi esegue degli interventi di riqualificazione energetica sull'immobile, puntando alla detrazione del "65%", dove i lavori si protraggono oltre la fine dell'anno, deve comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute per detti interventi nel periodo d'imposta nel quale gli stessi non sono terminati.

Se ha in corso interventi di risanamento energetico i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, ossia se i lavori iniziano in un periodo d'imposta (per esempio 2013) e proseguono in quello successivo (fine lavori nel 2014) deve presentare un'apposita comunicazione ("IRE") all'Agenzia delle Entrate, con scadenza 31/03/2014 per assicurarsi la possibilità di usufruire della detrazione del 65% prevista per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica "65%".

Nella comunicazione devono essere indicate le spese sostenute nell'anno 2013. La comunicazione può essere fatta solo in via telematica. Naturalmente siamo a Sua disposizione se deve fare questa comunicazione entro fine marzo. Questo obbligo non interferisce con le altre denunce per poter fruire della detrazione per interventi di riqualificazione energetica (p.es. all'ENEA entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori), che rimangono in vigore così come sono.

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI 2014

Il termine ultimo per l'invio degli elenchi per l'anno 2013 è stato fissato al 10 aprile 2014 (per i soggetti mensili) o al 22 aprile 2014 (per i soggetti trimestrali). Sono in tanti a sperare in un rinvio in extremis o addirittura nell'abolizione, ma sembra che non ci sia verso.

Per il 2013 vanno comunicate tutte le fatture sia di acquisto che di vendita, indipendentemente dall'importo, con una piccola deroga: fanno eccezione le fatture di importo totale pari a EUR 3.600, emesse da alberghi e commercianti al minuto, su specifica richiesta del cliente. Dal 2014 anche queste fatture sono soggette a comunicazione.

Anche gli agricoltori esonerati dagli obblighi contabili (quindi con un volume di affari annuo inferiore a EUR 7.000) dovranno presentare, per il 2013, gli elenchi in via telematica.

Come già dal secondo semestre 2011 in poi, anche le ricevute fiscali e gli scontrini con importi superiori a EUR 3.600, dove l'IVA non è esposta in maniera dettagliata, devono essere compresi nella comunicazione.

Per poter redigere in maniera corretta gli elenchi è indispensabile che venga rilevato il codice fiscale del soggetto in caso di emissione della fattura, obbligo che si estende alle ricevute ed agli scontrini d'importo superiore ad EUR 3.600 emessi nei confronti di privati cittadini italiani; se la controparte privata è estera, serve

oltre al nome anche la data di nascita ed il luogo di nascita (per semplicità copia della carta di identità). In caso di ditta estera bisogna chiedere la ragione sociale e la sede, oltre all'eventuale codice fiscale. Quindi diventa molto importante la corretta rilevazione dei dati anagrafici e dei codici fiscali.

Per i clienti che usufruiscono del nostro servizio contabilità (attraverso "gestione azienda", i registri manuali o mediante consegna dei documenti), espletiamo l'obbligo di presentazione senza bisogno di ulteriore incarico.

Abbiamo in ogni caso bisogno di una lista completa degli scontrini e delle ricevute fiscali con importi superiori ad EUR 3.599,99 emessi dal 01/01/2013 in poi per poter completare correttamente gli elenchi.

I clienti che gestiscono la contabilità in proprio devono invece tempestivamente fornirci i dati nella forma del tracciato ministeriale prescritto (file) affinché possiamo adempiere l'obbligo di presentazione. Per ulteriori informazioni sul tracciato record ministeriale vedasi:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+comunicazioni/Comunicazioni+operazioni+lva+%28operazioni+dal+2012%29/>

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/iva+annuale+2013/compilazione+e+invio+iva+annuale/sw+compilazione>

DICHIARAZIONE AMBIENTALE MUD

Entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese che producono rifiuti pericolosi speciali hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei rifiuti MUD.

L'obbligo della dichiarazione MUD riguarda tutti coloro che riciclano o smaltiscono rifiuti e coloro che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti. Inoltre, questo onere riguarda anche i commercianti e gli intermediatori di rifiuti (con o senza detenzione) nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti speciali.

La dichiarazione MUD semplificata può essere utilizzata dai soggetti che producono, nella propria unità locale, non più di 7 tipi di rifiuti servendosi di un massimo di 3 trasportatori e destinatari finali e può essere presentata in CCIAA anche per posta.

Che cosa è da fare?

Per la dichiarazione semplificata MUD deve essere compilato il relativo modulo reperibile sulla pagina web della CCIAA, che deve essere trasmesso poi per raccomandata semplice alla CCIAA competente. Successivamente devono essere versati 15,00 € a titolo di diritti di segreteria alla CCIAA.

NUOVA LEGGE SABATINI

Piccole e medie imprese: dal 31. marzo possono partire le domande per i contributi.

Recentemente è stato pubblicato il decreto attuativo del decreto legge cosiddetto "Del Fare" relativo alle agevolazioni per gli investimenti delle PMI in beni strumentali ("Nuova Sabatini"). Lo strumento è rivolto alle piccole e medie **imprese operanti in tutti i settori produttivi** che realizzino investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

Nel dettaglio, la misura prevede la concessione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari (della durata di 1 – 5 anni).

Grazie ai contributi erogati da parte delle Province Autonome per investimenti strumentali, la Sabatini ha sempre ricoperto un ruolo secondario nella Regione.

COLLABORAZIONE VOLONTARIA

Restano ancora molte incertezze sulle modalità applicative della collaborazione volontaria per l'emersione dei capitali esteri.

In seguito ai cosiddetti "scudi fiscali" del 2002 e del 2009 lo Stato ha ritenuto di avere fornito al contribuente tutte le possibili occasioni per far emergere e regolarizzare in modo conveniente i capitali detenuti all'estero.

Anche per queste ragioni, la nuova misura di collaborazione volontaria „voluntary disclosure“ si presenta molto

meno conveniente ed attrattiva rispetto agli scudi fiscali precedentemente proposti. Essa risulta inoltre molto complicata ed ancora piena di interrogativi aperti, sulle concrete modalità applicative, sui dati da comunicare e sulle modalità di conteggio. Tutto questo soprattutto in funzione della compilazione della dichiarazione (inviabile entro il 30 Settembre 2015). I calcoli risultano particolarmente complicati anche in virtù del fatto che spesso i documenti necessari coprono l'arco di un decennio. Risulta ancora non definito inoltre, il regime sanzionatorio applicabile.

Quel che è certo è che una volta messa in atto collaborazione volontaria, non è più possibile invertire la marcia, e quindi si dovrà procedere a versare le imposte dovute e quanto meno la sanzione in forma agevolata.

Un'altro punto saliente concerne gli anni da dichiarare, soprattutto in virtù del possibile raddoppio dei termini d'accertamento da parte dell'autorità fiscale.

Secondo una lettura restrittiva della norma infatti sembrerebbe che se nell'anno 2008 (attualmente prescritto) fosse stata omessa l'indicazione di beni per circa 77.440 € (dichiarazione infedele), l'Agenzia potrebbe raddoppiare i termini, rendendo quindi accertabili anche gli anni dal 2005 in poi.

Attualmente il decreto sembra che non verrà recepito integralmente. Questo quindi lascia aperta la possibilità ad ulteriori modifiche. Il decreto, prevedeva attualmente il pieno pagamento delle imposte evase, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta.

INNALZAMENTO DELLE SANZIONI PER LAVORO NERO

ed anche nel caso d'inosservanza delle disposizioni in materia di orario di lavoro: le sanzioni raggiungono ora delle misure astronomiche. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore con la data del 24 Dicembre 2013.

Le sanzioni in caso di lavoro nero (e quindi in caso di mancata comunicazione dei rapporti di lavoro) sono state aumentate del 30%, per quanto riguarda invece le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale sono decuplicate.

- **Lavoro nero:** sul punto si deve differenziare a seconda che si tratti della sanzione base o di quella aggiuntiva per ogni ulteriore giorno di mancata comunicazione. L'importo minimo della sanzione base è stato innalzato del 30% dai precedenti 1.500 € agli attuali 1.950 €, con una sanzione massima applicabile incrementata dai precedenti 12.000 € agli attuali 15.600 €. La sanzione invece prevista per ogni giorno di ritardo nella comunicazione è stata anch'essa aumentata del 30% dai precedenti 150 € agli attuali 195 €. È stata infine aumentata anche la sanzione prevista nel caso di assunzione al termine del periodo di prova; in tal caso la sanzione minima è stata aumentata da 1.000 € a 1.300 € e la sanzione massima da 8.000 € a 10.400 €. La sanzione accessoria per ogni giorno di ritardo è stata incrementata da 30€ a 39€.
- **Inosservanza del limite di durata media dell'orario di lavoro e di riposo settimanale:** la norma prevede che gli straordinari massimi debbano raggiungere le 48 ore retribuite. L'inosservanza di tale limite comportava una sanzione minima di 100 € ed una massima di 750 €. A partire dal 24 Dicembre 2013 tali importi sono stati incrementati rispettivamente a 1.000 € e 7.500 €. Le medesime sanzioni vengono applicate anche qualora non venisse rispettato il giorno di riposo settimanale. Tali disposizioni non trovano applicazione per i lavoratori domestici.

È chiaro quindi che anche in casi di comprovate necessità, in cui l'aiuto non programmato di una persona può essere indispensabile (come ad esempio il cuoco che si ammala improvvisamente), l'imprenditore deve prestare attenzione a non mettersi nelle condizioni di ricevere sanzioni, che vista l'entità potrebbero fortemente danneggiarlo.

SCONTI PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI

Chi assume disoccupati/e con età superiore ai 50 anni e lavoratrici disoccupate da lungo periodo, può beneficiare di una riduzione al 50% degli oneri contributivi. Sebbene questa previsione fosse già in vigore, solo ora sono giunti i chiarimenti da parte dell'INPS per la concreta applicazione.

La norma prevede una riduzione del 50% dei contributi sociali dovuti, in caso di assunzione di lavoratori/trici precedentemente disoccupati e di età superiore ai 50 anni o di lavoratrici, che senza limite di età, fossero state disoccupate nei 24 mesi precedenti.

L'agevolazione riguarda sia i contributi INPS che i premi INAIL dovuti in riferimento ai rapporti di lavoro instaurati

con i lavoratori cosiddetti "svantaggiati", i quali, come detto, sono uomini e donne d'età superiore ai 50 anni e donne da tempo disoccupate, senza limiti di età. Di seguito gli ulteriori requisiti:

i lavoratori over 50 devono essere stati disoccupati nei dodici mesi precedenti e in tale periodo dovevano risultare iscritti presso l'ufficio di collocamento; le donne che non rispettano il precedente limite d'età devono essere state negli ultimi dodici mesi senza un regolare rapporto di lavoro. In entrambe i casi nell'impresa interessata dovrà verificarsi un incremento della forza lavorativa impiegata rispetto ai dodici mesi precedenti. A questa forma d'incentivo sono ammesse tutte le imprese, senza eccezione alcuna, indipendentemente dalla forma, dimensione, etc. Restano invece esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Le riduzioni potranno essere applicate sia ai rapporti di lavoro indeterminati sia, con alcune condizioni, a quelli a tempo determinato. Anche in ipotesi di modifica del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, si può accedere all'incentivo. La durata dell'incentivo è di 18 mesi nel caso di assunzione a tempo determinato e di 12 nel caso di assunzione a tempo determinato. Va inoltre detto che tali agevolazioni valgono sia nel caso di lavoro a tempo pieno che nel caso di lavoro a tempo parziale nonché nell'ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro.

Le imprese interessate al presente incentivo, devono rispettare inoltre i seguenti adempimenti: essere regolari nel versamento degli oneri contributivi, impiegare i contratti collettivi nazionali o territoriali ed infine applicare correttamente la normativa sulla sicurezza del lavoro.

Per accedere all'agevolazione, le imprese dovranno farne richiesta telematica all'INPS. Il ministero del lavoro ha precisato nella sua circolare ministeriale N. 34/2013 che l'agevolazione riguarda anche i premi INAIL.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

In tutti i casi di compravendita immobiliare, stipula di un nuovo contratto d'affitto, o di comodato e di costruzione di un nuovo edificio, dovrà essere predisposta la certificazione energetica.

In ipotesi di risanamento dell'edificio il certificato sarà necessario per poter accedere alle agevolazioni "Bonus Cubatura", ai contributi provinciali ed infine per beneficiare dell'incentivo fiscale statale (65%).

Per edifici della **classe energetica G** (ingente consumo energetico) la certificazione può essere sostituita da un protocollo di certificazione semplificato. La domanda per ottenere tale documento si trova sul sito dell'agenzia casa clima.

Per le **singole unità abitative** può essere impiegata una certificazione semplificata (**APE**) rilasciata dai tecnici qualificati (Ingegneri, Architetti, Geometri, etc.). Tale certificazione va inviata all'agenzia casa clima.

Per edifici con una **classe energetica D, E e F**, può essere impiegato un protocollo di certificazione semplificato. Un tecnico qualificato dovrà predisporre il calcolo energetico "CasaClima" ed inviarlo unitamente alla documentazione fotografica ed alle planimetrie all'agenzia casa clima.

La certificazione "CasaClima" completa dovrà essere invece impiegata nel caso di nuove costruzioni o di fruizione del Bonus Cubatura in sede di risanamento dell'edificio (e quindi quando si ricade nelle categorie **C, B o A**). I calcoli ed i documenti necessari dovranno essere predisposti da un tecnico qualificato e consegnati all'agenzia casa clima, la quale una volta eseguiti determinati controlli rilascerà il certificato di attestazione energetica.

SCONTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI

In futuro ogni studente della scuola superiore riceverà uno buono dalla propria scuola, mediante il quale potrà beneficiare di uno sconto del 19% sull'acquisto di libri di lettura effettuato presso le librerie. Le librerie otterranno un credito d'imposta di pari importo. Come spesso accade mancano ad oggi le norme attuative.

Cordiali saluti

CONTOR



Dr. Werner Teutsch